

Civile Ord. Sez. L Num. 13416 Anno 2019

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO

Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

Data pubblicazione: 17/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 20289-2014 proposto da:

FORMICA GUGLIELMINA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA P. L. CATTOLICA 3, presso lo studio
dell'avvocato ALESSANDRO CIUFOLINI, rappresentata e
difesa dall'avvocato OLGA DURANTE, giusta delega in
atti;

- ricorrente -

contro

MARZANO ALESSANDRO, MARZANO VINCENZO ANTONIO ETTORE;

2018

- intimati -

3720

avverso la sentenza n. 87/2014 della CORTE D'APPELLO
di CATANZARO, depositata il 11/02/2014 r.g.n.
1588/12.

RILEVATO che

con sentenza in data 23 gennaio - 11 febbraio 2014 la Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul gravame interposto da FORMICA Ada nei confronti di MANZANO Vincenzo Antonio Ettore e Alessandro (rispettivamente quali eredi di Marzano Teresa e di Marzano Maria Concetta) avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, pronunciata il 10 luglio 2012, in parziale riforma di quest'ultima, dichiarava il diritto della sig.ra FORMICA di procedere ad esecuzione forzata, nei confronti degli appellati, anche per le somme da interessi e rivalutazione monetaria maturate, sull'importo complessivo di 38.744,34 euro, dalla data del 6 giugno 2006 fino al soddisfo; conferma nel resto e compensate interamente tra le parti le spese relative al secondo grado del giudizio;

avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione FORMICA Ada come da atto del primo agosto 2014, ritualmente notificato a mezzo posta (cfr. gli avvisi di ricevimento pervenuti ai destinatari in data 4 e 5 agosto 2014), affidato a due motivi; MARZANO Alessandro e MARZANO Vincenzo Antonio Ettore sono rimasti intimati;

con il primo motivo è stata denunciata la violazione o falsa applicazione degli articoli 324 c.c., 2909 c.c. e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché di criteri che regolano l'estensione, la portata e i limiti della cosa giudicata in relazione all'articolo 360 numero tre c.p.c.. Al riguardo la ricorrente ha ricordato di aver intimato a Marzano Maria Concetta e Teresa precetto di pagamento per la somma di euro 250.765,83 in base a sentenza della Corte d'Appello pronunciata il 6 giugno 2006, depositata il 27 ottobre successivo, costituente il titolo esecutivo, avverso il quale le suddette Marzano proposero opposizione. Nelle more di tale giudizio interveniva la sentenza di questa Corte, n. 2592 in data 2 febbraio 2009, con la quale erano respinti i ricorsi proposti contro l'anzidetta pronuncia di appello, donde la formazione anche del relativo giudicato, quindi fatto valere da essa FORMICA già nel corso del giudizio di primo grado di questo procedimento, giudicato pertanto di cui la sentenza qui

impugnata doveva tener conto senza alcuna possibile difformità. In proposito la ricorrente ha evidenziato il dispositivo della sentenza posta a base del precetto, in seguito opposto, unitamente alla relativa motivazione, per cui Marzano Maria Concetta in Manzano Teresa erano state condannate al pagamento della somma di euro 38.744,34 oltre rivalutazione monetaria interessi legali sulla sorte capitale dalla maturazione al soddisfo al netto di quanto dovuto dalla Formica per il godimento dell'immobile delle convenute dal 1963 al 1999, stimato in ragione di complessivi 25mila euro. Nella parte motiva della succitata sentenza di Cassazione n. 2592/09, inoltre, era stata rilevata l'infondatezza della censura (dedotta dalle ricorrenti principali, Marzano), riguardo agli accessori: *<<Sul quarto motivo, va rilevato che infondata è la censura secondo cui gli accessori sulle somme dovute dovrebbero decorrere dal deposito della sentenza, essendo stati individuati, soltanto a seguito della stessa, tutti gli elementi di calcolo. L'art. 429 c.p.c., comma 3, prevede infatti che gli interessi e la rivalutazione monetaria vanno calcolati fin dal momento della maturazione del credito ed a prescindere dalla sua totale o parziale illiquidità v. fra le altre Cass. 17/2/2005 n. 3219, Cass. 21/5/2004 n. 9748, Cass. 16/3/2004 n. 5356, Cass. 4/4/2002 n. 4822, Cass.12/3/2001 n. 3563, Cass. 18/8/2000 n. 10942). ...>>*. Pertanto, la sentenza impugnata aveva deciso in difformità dall'anzidetto giudicato (ammontare delle differenze retributive in ragione di complessivi euro 79.238,05; interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti dalla maturazione e non dalla liquidazione al soddisfo, perciò dalla scadenza di ciascuno dei mesi relativi alla complessiva durata del rapporto di lavoro in questione; la somma di euro 38.744,34 costituiva il risultato di una mera operazione matematica volta quantificare la somma dovuta al momento della pronuncia, ma non la sorta capitale concernente il debito contratto da parte datoriale in ordine alle differenze retributive), così violando i surriferiti articoli 324, 2909 e 12. Inoltre, la Corte distrettuale aveva riconosciuto gli accessori sull'importo complessivo di euro 38.744,34 soltanto dalla data del sei giugno

2006, disattendendo la tesi dell'appellante circa il vantato credito della stessa relativamente agli anzidetti accessori sull'importo complessivo di 79.238,05 euro, però dalle singole scadenze fino al saldo;

con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., pure la violazione o falsa applicazione degli artt. 474, 615 c.p.c., 1362 e ss. c.c., nonché 12 delle preleggi, poiché nell'interpretazione del titolo esecutivo il giudice adito da parte opponente, aveva tenuto conto dell'elemento volontaristico, trascurando invece totalmente il dispositivo e la motivazione, senza considerare le risultanze della c.t.u., laddove il credito vantato dall'attrice era stato accertato in ragione di complessivi 79.238,05 euro, da cui poi era stata detratta la somma di 25.000,00 euro, determinata in via equitativa, per il godimento dell'immobile da parte della Formica, a favore della quale, inoltre, con ordinanza ex art. 423 c.p.c. in corso di causa era stato corrisposto l'importo di 15.493,71. Illegittimamente la sentenza qui impugnata aveva opinato che *se il credito posto in compensazione, pari a 25mila euro, derivava da valutazione equitativa, anche il dovuto complessivo era frutto di tale valutazione, introducendo perciò un elemento estraneo, quale l'equità, nell'ammontare del dovuto a titolo di differenze retributive*. Per contro, anche dalla succitata pronuncia di questa Corte, n. 2592/02-02-2009, emergeva il diritto agli accessori fin dalla maturazione del credito ed a prescindere dalla sua totale o parziale illiquidità;

CONSIDERATO che

i due motivi, evidentemente tra loro connessione e perciò esaminabili congiuntamente, appaiono fondati nei seguenti termini;

in via preliminare, la violazione della cosa giudicata, in quanto importa disapplicazione dell'art. 2909 cod. civ., è denunciabile in cassazione, ma la Corte deve limitare il suo controllo all'accertamento degli estremi legali per la efficienza del giudicato esterno nel processo in corso, senza potere sindacare la interpretazione che del giudicato stesso abbia dato il giudice di merito, perché essa rientra nella sfera del libero

apprezzamento di quest'ultimo e, quindi, è incensurabile in sede di legittimità, sempre che l'interpretazione stessa sia immune da errori giuridici o da vizi di logica (Cass. Il civ. n. 2742 del 21/07/1969. In senso analogo, v. anche Cass. Il civ. n. 222 del 24/01/1969, idem n. 902 del 21/03/1969. V. anche Cass. n. 2788 del 23/07/1969 e parimenti Cass. lav. n. 14297 - 08/06/2017. Cfr., peraltro, anche Cass. III civ. n. 17482 del 9/8/2007, secondo cui l'interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come "giudicato esterno" -in quanto assunta fuori dal processo esecutivo- non opera come decisione della lite pendente davanti a quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di decidere -se non fosse stata già decisa-, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto dell'esecuzione, senza che vi sia possibilità di contrasto tra giudicati, né violazione del principio del "ne bis in idem". In senso conforme, tra le altre, Cass. n. 15852 del 06/07/2010, secondo cui la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come "giudicato esterno" opera come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa. V. parimenti Cass. n. 26890 del 19/12/2014 e n. 15538 del 13/06/2018);

d'altro canto, è noto che in sede di opposizione all'esecuzione non è consentito alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziale, diretto ad invalidarne l'efficacia, in base ad eccezioni deducibili nel procedimento in cui il titolo stesso si è formato, ma

soltanto il controllo circa l'attuale validità ed esistenza del titolo, così da poter stabilire se esso sia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione;

tanto premesso, nel caso di specie appaiono fondati i rilievi di parte ricorrente con riferimento alla sentenza qui impugnata, laddove la Corte territoriale ha ritenuto che *se il credito in compensazione derivava da valutazione equitativa, anche quanto complessivamente dovuto alla opposta Ada Formica costituiva frutto di tale valutazione, la quale di conseguenza non poteva che essere eseguita al momento della sentenza, perché solo in detto momento era insorto il credito della medesima sig.ra Formica per come equitativamente liquidato. <<Prima della sentenza vi era un credito illiquido e pertanto non suscettibile di esecuzione. Ne consegue che il termine di maturazione indicato in sentenza, deve far necessariamente riferimento alla sentenza medesima, non essendo riscontrabile anteriormente la maturazione di un credito insorto, ma ancora non liquidato nell'ammontare ...>>*;

che il titolo esecutivo di cui all'opposto precetto deriva dalla sentenza passata in giudicato, come desumibile pure dalla succitata pronuncia di questa Corte n. 2592/09 del 10/12/2008 - 02/02/2009, che rigettava entrambi i ricorsi, proposti da MARZANO Maria Concetta e Teresa in via principale ed in via incidentale dalla controricorrente FORMICA Ada, avverso la sentenza n. 1345/2006 della Corte d'Appello di Catanzaro, depositata il 27/10/2006, la quale in parziale riforma della gravata pronuncia condannava le sigg.re Marzano al pagamento di 38.744,34 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorte capitale dalla maturazione al soddisfo; rigettava l'appello incidentale e confermava nel resto le impugnite sentenze, compensando per un terzo le spese del grado e ponendo a carico delle appellate i restanti due terzi. Per la cassazione della detta sentenza ricorrevano Marzano Maria Concetta e Marzano Teresa con otto motivi, cui resisteva FORMICA Ada con controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi. In particolare, per quanto qui di immediato e

diretto interesse, con il quarto motivo le Marzano, denunciando *violazione dell'art. 429 c.p.c., comma 3, artt. 150 e 118 disp. att. c.p.c., art. 1126 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in sintesi lamentavano che la sentenza impugnata "si è limitata a sancire condanna al pagamento della somma di Euro 38.744,34 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla sorte capitale dalla maturazione al soddisfo, senza specificare che, risultando la maturazione solo alla data del relativo dispositivo per esser quello il momento di individuazione di tutti gli elementi di calcolo, è solo dalla medesima data e sulla cifra di euro 38.744,34 che devono esser computati gli accessori". Aggiungevano, inoltre, le ricorrenti principali che la Corte di merito avrebbe erroneamente "inserito nella somma ritenuta dovuta e suscettibile di rivalutazione monetaria ed interessi, anche l'importo di euro 9.364,94 a titolo di t.f.r. che dal c.t.u. era già stato determinato come comprensivo di rivalutazione". Sul quarto motivo, invero, Cass. n. 2592/09 (richiamata espressamente nel corso del giudizio di merito di questo processo, in primo ed in secondo grado – cfr. i precisi riferimenti sul punto alle pagg. 5 e 6 del ricorso *de quo*) giudicava infondata la censura secondo cui gli accessori sulle somme dovute dovrebbero decorrere dal deposito della sentenza, essendo stati individuati, soltanto a seguito della stessa, tutti gli elementi di calcolo. L'art. 429 c.p.c., comma 3, prevede infatti che gli interessi e la rivalutazione monetaria vanno calcolati fin dal momento della maturazione del credito ed a prescindere dalla sua totale o parziale illiquidità, giusta la richiamata giurisprudenza di legittimità. Generica e priva di autosufficienza era, poi, la censura riguardante l'importo relativo al t.f.r. che sarebbe stato "già rivalutato". Dalla lettura del ricorso, infatti, non era dato comprendere se la rivalutazione "compresa" fosse quella interna nel calcolo del t.f.r. (e relativa alla maturazione progressiva dello stesso ex art. 2120 c.c., come sostituito dalla L. n. 297 del 1982, art. 1) o, in ipotesi, quella successiva alla maturazione del trattamento stesso. Del resto, le ricorrenti neppure avevano riportato le parti relative della consulenza da cui poter ricavare la decisività*

della censura stessa. Il sesto motivo ugualmente non poteva essere accolto, in quanto, la Corte d'Appello, nel valutare equitativamente la prestazione retributiva "corrispondente al godimento dell'immobile" correttamente aveva tenuto conto, appunto, del "godimento dell'immobile nel tempo in cui si è svolto il rapporto di lavoro in esame". Del resto, certamente non poteva assumere valore di parziale corrispettivo della prestazione lavorativa il godimento successivo, pur eventualmente rilevante ad altri fini. Il settimo e l'ottavo motivo del ricorso principale, infine, riguardanti la legittimazione passiva delle Marzano e la pretesa "interruzione" del rapporto nel 1976, ai fini della eccepita prescrizione, parimenti involgevano valutazioni di fatto delle risultanze istruttorie e, in sostanza, si limitavano a sollecitare un riesame del merito inammissibile in sede di legittimità;

alla stregua delle anzidette emergenze la sentenza impugnata appare, pertanto, illegittima nell'interpretazione dell'opposto titolo esecutivo, avendo del tutto pretermesso nella propria esegesi quanto statuito riguardo agli accessori in discussione, ormai definitivamente in sede di cognizione, non potendo evidentemente negarsi in sede esecutiva quanto già accertato con pronuncia coperta da cosa giudicata;

inoltre, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. lav. n. 5874 del 4/7/1987), nel caso in cui tra due soggetti insorgano in tempi diversi reciproche ragioni di credito, una delle quali soggetta a rivalutazione automatica, in quanto credito di lavoro (art. 429, terzo comma cod. proc. civ.), ed in relazione a quest'ultimo si verificano fatti parzialmente estintivi, occorre stabilire quale sia l'entità del credito, comprensiva di rivalutazione ed interessi maturati fino all'estinzione parziale e calcolare sul residuo l'ulteriore rivalutazione ed i successivi interessi sino al momento in cui, divenuto liquido ed esigibile anche il credito contrapposto, opera il fatto estintivo della compensazione, dopo la quale la rivalutazione e gli interessi vanno calcolati sul residuo credito prioritariamente insorto, se un residuo sussista, oppure

vanno computati i soli interessi sulla contrapposta ragione di credito rimasta in vita dopo la parziale compensazione;

pertanto, l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio ad altra Corte di merito, designata come da seguente dispositivo, per il seguito di competenza, previ opportuni accertamenti in fatto, anche contabili, osservati ai principi soprarichiamati, provvedendo all'esito pure sulle spese di questo giudizio di legittimità;

infine, visto l'esito positivo dell'impugnazione qui esperita, non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/02.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa, per l'effetto, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. -----

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. -----

Corte di Cassazione - copia non ufficiale